

ORDINANZA SINDACALE

N° 433 del 16-12-2024

IL VICE SINDACO

OGGETTO:	DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI PALLONCINI, ANCHE SE BIODEGRADABILI, NASTRI COLORATI, CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERDERSI SENZA CONTROLLO NELL'AMBIENTE.
----------	---

PREMESSO CHE:

- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;
- i frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono, coriandoli di plastica o altri dispositivi aerostatici abbandonati, spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati e che secondo un report del WWF ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche;
- tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile;
- che la tutela della fauna selvatica, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per l'Igiene Urbana all'art. 15, vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la parte IV del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" indica che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 192 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa".

DATO ATTO:

- che questa Amministrazione Comunale ha siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione Plastic Free approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 22/03/2023 successivamente rinnovato fino a fine 2027 con Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 12/02/2024 Odv Onlus fino al 31/12/2027;



- della volontà di questa Amministrazione tesa ad incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, promuovendo ogni attività di “conservazione” del territorio, prevenendo e contrastando situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche;
- della la volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione di sensibilizzazione della cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile e incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell'ecosistema.

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

IL SINDACO

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTA la Legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; **VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO:

- l'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per l'Igiene Urbana

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

AVVERTE che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000”;

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio online del Comune di Cernusco sul Naviglio e divulgata tramite sito internet del Comune.

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- al Servizio Sicurezza del Territorio;
- alla stazione dei Carabinieri - Cernusco sul Naviglio, all'indirizzo PEC: tmi22339@pec.carabinieri.it



**II VICESINDACO
COLOMBO PAOLA LORENA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

